



## DELIBERAZIONE N. 5

### Il Consiglio di Amministrazione (Seduta del 12 giugno 2019)

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed in particolare l'art. 4 che ha istituito l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

**VISTO** il D.P.R. 26 maggio 2016 n. 108 recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'ANPAL, adottato ai sensi dello Statuto, approvato dal Consiglio d'Amministrazione con delibera n. 29 nella seduta del 10 luglio 2018 e ad oggi in corso di approvazione da parte degli organi competenti;

**VISTO** l'art.23 del d.lgs.150/2015 che introduce l'assegno di ricollocazione quale misura di politica attiva del lavoro destinata ai disoccupati percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi;

**VISTO** il decreto legge n.4 del 2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge n.26 del 2019;

**VISTO** l'art. 9 del d.l. 4/2019, convertito con modificazioni dalla l. n.26/2019, che prevede che il beneficiario del Reddito di cittadinanza, in fase di prima applicazione della norma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati di cui all'art. 12 del d.lgs.150/2015, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro;

**TENUTO CONTO** che i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ricevono l'assegno di ricollocazione, decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione del reddito di cittadinanza, a fronte della stipula del patto per il lavoro presso il centro per l'impiego di riferimento, ai sensi dell'art.4, comma 7, del d.l. n.4/2019;

**CONSIDERATO** che il d.l n. 4/2019 è entrato in vigore il 1 aprile 2019 e i primi soggetti beneficiari sono convocati dai centri per l'impiego per la stipula del patto per il lavoro;

**CONSIDERATO** che l'assegno di ricollocazione potrà essere speso presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art.12 del d.lgs.150/2015;

**RITENUTO** che per la solerte ed efficace attuazione della misura sia necessario emanare quanto prima linee guida sulle modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione nell'ambito del reddito di cittadinanza;


**VISTO** il documento predisposto dall'ANPAL "Modalità operative e ammontare dell'Assegno di Ricollocazione nell'ambito del Reddito di Cittadinanza (art. 9, del decreto legge n.4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26)";

### **DELIBERA**

- 1) di approvare il documento "Modalità operative e ammontare dell'Assegno di Ricollocazione nell'ambito del Reddito di Cittadinanza (art. 9, del decreto legge n.4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26)" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della medesima.
- 2) di dare mandato al Direttore generale di condividere il documento con le Regioni, presso il Comitato Politiche attive, per raccogliere eventuali osservazioni.

La presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale organo vigilante.

IL SEGRETARIO  
Sig.ra Floriana Torpedine



IL PRESIDENTE  
Prof. Domenico Parisi

